

# Scadenze

Luglio 2019



Alla cortese attenzione dei Clienti

## PRINCIPALI SCADENZE LUGLIO 2019

Le **principali scadenze** indicate sono quelle aggiornate alla data 05/07/2019 e **potrebbero, quindi, subire successive variazioni**. L'elenco ha carattere di generalità e non può considerarsi esaustivo. Per una ulteriore e completa verifica delle scadenze relative agli adempimenti fiscali del mese, si consiglia la consultazione dello scadenziario sul sito dell'Agenzia delle Entrate:

<https://www1.agenziaentrate.gov.it/strumenti/scadenziario/main.php?mesesel=07-2019>

### Lunedì 1° luglio

#### CORRISPETTIVI TELEMATICI

Corrispettivi telematici - dal 01.07.2019 diventa obbligatoria la memorizzazione e la trasmissione telematica dei corrispettivi per i soggetti che effettuano le operazioni di cui all' art. 22 DPR 633/1972 (commercio al minuto).

Tale obbligo decorre:

- dal 01/07/2019, per i soggetti con volume d'affari superiore a 400.000 euro;
- dal 01/01/2020, per tutti gli altri.

Si ricorda che la Legge di conversione del Decreto Crescita – D.L. n. 34/2019, di recentissima approvazione ha previsto:

- **Termine invio dei corrispettivi:** entro 12 gironi dall'effettuazione dell'operazione;
- **Moratoria delle sanzioni:** non sono applicabili sanzioni in caso di trasmissione dei corrispettivi entro il mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione, fermi restando i termini di liquidazione IVA.

### Lunedì 8 luglio

#### MOD. 730/2019

- Presentazione al datore di lavoro / Ente pensionistico che presta direttamente l'assistenza fiscale del mod. 730 e del mod. 730-1 per la scelta della destinazione dell'8‰ - 5‰ - 2‰;
- presentazione al CAF / professionista abilitato, da parte del dipendente/pensionato/collaboratore, del mod. 730, del mod. 730-1 per la scelta della destinazione dell'8‰ - 5‰ - 2‰ e della documentazione necessaria per la verifica della conformità dei dati della dichiarazione;
- consegna al dipendente/pensionato/collaboratore, da parte del datore di lavoro / Ente pensionistico che presta direttamente

	<p>l'assistenza fiscale, della copia del mod. 730 e del prospetto di liquidazione mod. 730-3;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• consegna al dipendente/pensionato/collaboratore, da parte del CAF /professionista abilitato, del mod. 730 e del prospetto di liquidazione mod. 730-3 consegnati dal contribuente dal 23/6 al 30/6;</li> <li>• invio telematico all'Agenzia delle Entrate dei modd. 730 comprensivi dei modd. 730-4 da parte del datore di lavoro / Ente pensionistico che presta direttamente l'assistenza fiscale / CAF / professionisti abilitati consegnati dal contribuente dal 23/6 al 30/6.</li> </ul>
--	---

**Martedì 16 luglio**

<b>IVA LIQUIDAZIONE MENSILE</b>	Liquidazione IVA riferita al mese di giugno e versamento dell'imposta dovuta.
<b>IRPEF RITENUTE ALLA FONTE SU REDDITI DI LAVORO AUTONOMO</b>	Versamento delle ritenute operate a giugno per redditi di lavoro autonomo (codice tributo 1040).
<b>IRPEF RITENUTE ALLA FONTE SU REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE E ASSIMILATI</b>	Versamento delle ritenute operate a giugno relative a redditi di lavoro dipendente e assimilati (collaboratori coordinati e continuativi – codice tributo 1001).
<b>IRPEF RITENUTE ALLA FONTE SUI DIVIDENDI</b>	Versamento delle ritenute operate (26%) relativamente ai dividendi corrisposti nel secondo trimestre per partecipazioni non qualificate e partecipazioni qualificate derivanti da utili prodotti nel 2018 (codice tributo 1035).
<b>IRPEF ALTRE RITENUTE ALLA FONTE</b>	Versamento delle ritenute operate a giugno relative a: <ul style="list-style-type: none"> <li>• rapporti di commissione, agenzia, mediazione e rappresentanza di commercio (nuovo codice tributo 1040);</li> <li>• utilizzazioni di marchi e opere dell'ingegno (codice tributo 1040);</li> <li>• contratti di associazione in partecipazione con apporto di lavoro (codice tributo 1040) e con apporto di capitale o misto (codice tributo 1030) se l'ammontare dell'apporto è non superiore al 25% del patrimonio netto dell'associante risultante dall'ultimo bilancio approvato prima della data di stipula del contratto.</li> </ul>
<b>RITENUTE ALLA FONTE OPERATE DA CONDOMINI</b>	Versamento delle ritenute (4%) operate a giugno da parte dei condomini per le prestazioni derivanti da contratti d'appalto / d'opera effettuate nell'esercizio di impresa o attività commerciali non abituali (codice tributo 1019 a titolo di IRPEF, 1020 a titolo di IRES).

<b>INPS AGRICOLTURA</b>	Versamento della prima rata 2018 dei contributi previdenziali sul reddito convenzionale da parte dei coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali (IAP).
<b>INPS GESTIONE SEPARATA</b>	Versamento del contributo previdenziale da parte dei committenti, sui compensi corrisposti a giugno a collaboratori coordinati e continuativi, lavoratori a progetto, collaboratori occasionali, nonché incaricati alla vendita a domicilio e lavoratori autonomi occasionali (compenso superiore a € 5.000). Versamento da parte dell'associante del contributo dovuto sui compensi corrisposti a giugno agli associati in partecipazione con apporto esclusivo di lavoro con contratti ancora in essere dopo il D.Lgs n. 81/2015 (soggetti non pensionati e non iscritti ad altra forma di previdenza).

**Lunedì 22 luglio**

<b>IMPOSTA DI BOLLO SULLE FATTURE ELETTRONICHE 2019</b>	Versamento dell'imposta di bollo dovuta per le fatture elettroniche senza IVA emesse nel secondo trimestre 2019 (es: esenti / fuori campo iva) di importo superiore ad Euro 77,47.
---	--

**Martedì 23 luglio**

<b>MOD. 730/2019</b>	Invio telematico all'Agenzia delle Entrate del mod. 730 precompilato e del mod. 730-1 per la scelta della destinazione dell'8‰ - 5‰ - 2‰ da parte del contribuente.
----------------------	---

**Giovedì 25 luglio**

<b>IVA COMUNITARIA ELENCHI INTRASTAT MENSILI E TRIMESTRALI</b>	Presentazione in via telematica degli elenchi riepilogativi delle cessioni di beni / servizi resi e degli acquisti di beni / servizi ricevuti, registrati o soggetti a registrazione, relativi a giugno (soggetti mensili) e al secondo trimestre (soggetti trimestrali) considerando le nuove soglie. Con il Provvedimento 25.9.2017 l'Agenzia delle Entrate ha soppresso i modd. Intra trimestrali relativi agli acquisti (sia di beni che di servizi) e mantenuto quelli mensili ai soli fini statistici. I soggetti non obbligati all'invio mensile possono scegliere di inviare i modd. Intra (di beni / di servizi) con periodicità sia mensile che trimestrale.
--	---

Si evidenzia che, in sede di conversione del DL n. 34/2019, il Legislatore ha **concesso la proroga al 30.9.2019** dei versamenti delle imposte risultanti dal mod. REDDITI / IRAP / IVA 2019 a favore dei **soggetti per i quali sono stati approvati i nuovi ISA.**

**Le scadenze del mese di luglio sono quindi da riferire ai soggetti non interessati dalla proroga** (esempio: contribuenti esercenti attività d'impresa/lavoro autonomo con ricavi / compensi superiori a € 5.164.569, contribuenti per i quali non è stato approvato il relativo ISA, persone fisiche "private").

**Mercoledì 31 luglio**

<p><b>MOD. REDDITI 2019 PERSONE FISICHE</b> Soggetti che non beneficiano della proroga</p>	<p>Termine entro il quale effettuare i versamenti, <b>con la maggiorazione dello 0,40%</b>, relativi a:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• saldo IVA 2018 con maggiorazione dell'1,6% (0,4% per mese o frazione di mese dal 16.3);</li> <li>• IRPEF (saldo 2018 e primo acconto 2019);</li> <li>• addizionale regionale IRPEF (saldo 2018);</li> <li>• addizionale comunale IRPEF (saldo 2018 e acconto 2019);</li> <li>• imposta sostitutiva contribuenti minimi (5%, saldo 2018 e primo acconto 2019);</li> <li>• imposta sostitutiva contribuenti forfetari (15%, saldo 2018 e primo acconto 2019);</li> <li>• imposta sostitutiva contribuenti forfetari "start-up" (5%, saldo 2018 e primo acconto 2019);</li> <li>• acconto 20% dell'imposta dovuta per i redditi a tassazione separata;</li> <li>• imposta sostitutiva 12-14-16% riallineamento valore civile e fiscale beni esistenti al 31.12.2018 da quadro EC;</li> <li>• cedolare secca (saldo 2018 e primo acconto 2019);</li> <li>• IVIE (saldo 2018 e primo acconto 2019);</li> <li>• IVAFE (saldo 2018 e primo acconto 2019);</li> <li>• contributi IVS (saldo 2018 e primo acconto 2019);</li> <li>• contributi Gestione separata INPS (saldo 2018 e primo acconto 2019);</li> <li>• contributi previdenziali geometri (saldo 2018 e acconto 2019).</li> </ul>
<p><b>MOD. REDDITI 2019 SOCIETÀ DI PERSONE</b> Soggetti che non beneficiano della proroga</p>	<p>Termine entro il quale effettuare i versamenti, <b>con la maggiorazione dello 0,40%</b>, relativi a:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• saldo IVA 2018 con maggiorazione dell'1,6% (0,4% per mese o frazione di mese dal 16.3);</li> <li>• imposta sostitutiva 12-14-16% riallineamento valore civile e fiscale beni esistenti al 31.12.2017 da quadro EC;</li> </ul>

	<ul style="list-style-type: none"> <li>• imposta sostitutiva 12-14-16% riallineamento valore civile e fiscale a seguito di operazioni straordinarie effettuate nel 2017 e 2018. Rate per riallineamenti effettuati in esercizi precedenti;</li> <li>• imposta sostitutiva 16% (unica soluzione) riallineamento valore civile e fiscale beni immateriali a seguito di operazioni straordinarie ex art. 15,DL n. 185/2008.</li> </ul>
<p><b>MOD. REDDITI 2019 SOCIETÀ DI CAPITALI ED ENTI NON COMMERCIALI</b> Soggetti che non beneficiano della proroga</p>	<p>Termine entro il quale effettuare, <b>con la maggiorazione dello 0,40%</b>, da parte dei soggetti con esercizio coincidente con l'anno solare (approvazione del bilancio nei termini ordinari), i versamenti relativi a:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• saldo IVA 2018 con maggiorazione dell'1,6% (0,4% per mese o frazione di mese dal 16.3);</li> <li>• IRES (saldo 2018 e primo acconto 2019);</li> <li>• maggiorazione IRES (10,50%) società di comodo (saldo 2018 e primo acconto 2019);</li> <li>• imposta sostitutiva 12-14-16% riallineamento valore civile e fiscale beni esistenti al 31.12.2017 da quadro EC;</li> <li>• imposta sostitutiva 12-14-16% riallineamento valore civile e fiscale a seguito di operazioni straordinarie effettuate nel 2017 e 2018 (prima rata), nonché 2 / 3 rata per riallineamenti effettuati in esercizi precedenti;</li> <li>• imposta sostitutiva 16% (unica soluzione) riallineamento valore civile e fiscale beni immateriali a seguito di operazioni straordinarie ex art. 15,DL n. 185/2008.</li> </ul>
<p><b>MOD. IRAP 2019</b> Soggetti che non beneficiano della proroga</p>	<p>Versamento, <b>con la maggiorazione dello 0,40%</b>, dell'IRAP (saldo 2018 e primo acconto 2019) da parte di persone fisiche, società di persone e soggetti assimilati, società di capitali ed enti non commerciali con esercizio coincidente con l'anno solare.</p>
<p><b>RIVALUTAZIONE BENI DI IMPRESA</b> Soggetti che non beneficiano della proroga</p>	<p>Versamento, <b>con la maggiorazione dello 0,40%</b>, dell'imposta sostitutiva (12%-16%) per la rivalutazione dei beni d'impresa e delle partecipazioni riservata alle società di capitali ed enti commerciali, effettuata nel bilancio 2018, e per l'eventuale affrancamento (10%) del saldo attivo ex art.1 c. da 940 a 948, Finanziaria 2019.</p>
<p><b>DIRITTO ANNUALE CCIAA</b> Soggetti che non beneficiano della proroga</p>	<p>Versamento, <b>con la maggiorazione dello 0,40%</b>, del diritto CCIAA 2019 (codice tributo 3850).</p>
<p><b>IVA CREDITO TRIMESTRALE</b></p>	<p>Invio telematico all'Agenzia delle Entrate della domanda di rimborso/compensazione del credito IVA relativo al secondo trimestre, utilizzando il mod. IVA TR.</p>
<p><b>ESTEROMETRO</b></p>	<p>Invio telematico della comunicazione dei dati relativi alle operazioni di cessioni di beni e prestazioni di servizi effettuate e ricevute verso e da soggetti esteri ("esterometro"), relativa alle</p>

	operazioni del mese di giugno. L'obbligo non interessa le operazioni documentate da fattura elettronica / bolletta doganale.
<b>CORRISPETTIVI DISTRIBUTORI CARBURANTE</b>	Invio telematico all'Agenzia delle Dogane dei corrispettivi del mese di giugno, relativi alle cessioni di benzina e gasolio destinati ad essere utilizzati come carburanti per motori, da parte dei gestori di impianti di distribuzione stradale ad elevata automazione in cui il rifornimento avviene unicamente in modalità self-service prepagato, non documentati da fattura elettronica.
<b>ACCISE AUTOTRASPORTATORI</b>	Presentazione all'Agenzia delle Dogane dell'istanza relativa al secondo trimestre per il rimborso / compensazione del maggior onere derivante dall'incremento dell'accisa sul gasolio da parte degli autotrasportatori con veicoli di massa massima complessiva pari o superiore a 7,5 t.

Cordiali saluti

Studio Marangoni Benvenuti & Associati